

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 294571)

LEGGE REGIONALE 18 marzo 2015, n. 5

Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1**Principi generali**

1. La Regione del Veneto con la presente legge disciplina le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (IZSVE) in armonia con i principi di cui al decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183" perseguendo le medesime finalità, quali:

- a) la semplificazione e lo snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa, adeguandole ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa;
- b) la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa attraverso:
 - 1) la riorganizzazione degli uffici dirigenziali, procedendo alla loro riduzione in misura pari o inferiore a quelli determinati in applicazione dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Legge finanziaria 2007" e dell'articolo 1, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti;
 - 2) la gestione unitaria del personale e dei servizi comuni, anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;
 - 3) la riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
 - 4) la riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;
 - 5) la razionalizzazione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni relative alla gestione delle risorse umane, ai sistemi informativi, ai servizi manutentivi e logistici, agli affari generali, provveditorati e contabilità non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge e all'Accordo, allegato e di seguito denominato Accordo, si applicano fermo restando quanto stabilito dagli statuti delle Regione Veneto, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano, enti coerenti, e dalle relative norme di attuazione.

Art. 2**Organizzazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezia**

1. L'organizzazione e la gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezia, di seguito denominato Istituto, sono disciplinate, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 "Riordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421", degli articoli da 9 a 16 del decreto legislativo n. 106 del 2012, secondo le norme dell'Accordo, allegato alla presente legge di cui costituisce parte integrante.
2. L'Accordo può essere modificato solo con leggi regionali e provinciali sulla base di accordi tra: la Regione del Veneto, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.
3. Gli enti cogherenti provvedono all'adozione dei provvedimenti spettanti ai sensi dell'Accordo, adeguandosi ai principi contenuti nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 106 del 2012.

Art. 3**Finanziamento**

1. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 270 del 1993 il finanziamento dell'Istituto è assicurato:
 - a) dallo Stato, a carico del Fondo sanitario nazionale e la ripartizione è fatta annualmente dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tenendo conto dei requisiti strutturali, tecnologici e dei livelli di funzionamento in relazione alle esigenze del territorio di competenza e alle attività da svolgere;
 - b) dal Ministero della salute, per quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, lettera a), numero 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.";
 - c) dalle regioni e dalle aziende unità sanitarie locali, per le prestazioni poste a carico delle stesse;
 - d) dalle aziende sanitarie, con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario.
2. Il finanziamento dell'Istituto è, inoltre, assicurato:
 - a) da finanziamenti statali e regionali per l'erogazione, da parte dell'Istituto, di servizi e compiti aggiuntivi a quelli menzionati dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 270 del 1993;
 - b) da contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni interessati alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico ed al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche ed alimentari;
 - c) dai redditi del proprio patrimonio;
 - d) dagli utili derivanti dalle attività di produzione autorizzate;
 - e) dagli introiti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a pagamento.
3. Le quote percentuali a carico degli enti cogherenti per la copertura dei costi delle prestazioni aggiuntive, erogate dall'Istituto per progetti comuni, sono stabilite in base ai seguenti criteri:
 - a) 50 per cento, in relazione alla consistenza del patrimonio zootecnico risultante dalla banca dati nazionale;
 - b) 20 per cento, in relazione alla consistenza della popolazione residente come da ultimo censimento;
 - c) 15 per cento, in relazione al numero dei laboratori periferici;

- d) 15 per cento, in relazione alla estensione della superficie territoriale.

Art. 4
Decorrenza dell'Accordo

1. Le disposizioni dell'Accordo hanno efficacia dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle leggi regionali o provinciali di approvazione dello stesso.

Art. 5
Abrogazioni

1. Dalla data di efficacia dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 4, è abrogata la legge regionale 29 novembre 2001, n. 34 "Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (Regione del Veneto, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Province Autonome di Bolzano e Trento)" e si applicano, comunque, i principi del decreto legislativo n. 106 del 2012 e del decreto legislativo n. 270 del 1993 nelle parti con esso compatibili.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 marzo 2015

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Principi generali

Art. 2 - Organizzazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie

Art. 3 - Finanziamento

Art. 4 - Decorrenza dell'Accordo

Art. 5 - Abrogazioni



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

IX LEGISLATURA

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:

RIORDINO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 GIUGNO 2012, N. 106 "RIORGANIZZAZIONE DEGLI ENTI VIGILATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE A NORMA DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010, N. 183"

ACCORDO PER LA GESTIONE DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE TRA LA REGIONE DEL VENETO, LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Art. 1 - Governo dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Veneziae.

1. In attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 "Norme di riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali" e degli articoli da 9 a 16 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183", le norme del presente accordo disciplinano le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Veneziae (ZSVE), di seguito denominato istituto, nonché le funzioni spettanti agli enti cogenerenti in ordine alle politiche sanitarie regionali e sovraregionali e di controllo circa l'attuazione delle stesse, oltre alla sorveglianza amministrativa.

Art. 2 - Disposizioni generali.

1. L'istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica; ha sede legale in Legnaro (PD) ed allo stesso, per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo e ove compatibile con gli ordinamenti degli enti cogenerenti, si applica la normativa della Regione del Veneto.

2. L'istituto, nell'assolvimento dei compiti previsti dall'articolo 3, fermi i compiti istituzionali statali, opera nell'ambito del servizio sanitario nazionale, quale strumento tecnico-scientifico della Regione del Veneto, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, delle Province autonome di Trento e Bolzano per assicurare agli enti cogenerenti, ai dipartimenti di prevenzione ed ai servizi veterinari delle rispettive aziende unità sanitarie locali, le prestazioni e la collaborazione tecnico scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione.

Art. 3 - Compiti dell'istituto.

1. L'istituto svolge istituzionalmente attività di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti, sia di origine animale che vegetale, non

trasformati, ove previsto e previe intese operative tra gli enti cogherenti, nonché di ricerca scientifica sperimentale veterinaria.

2. Quanto alle attività aggiuntive di cui al comma 4, previa informazione alle strutture tecniche veterinarie degli enti cogherenti, nel territorio di riferimento, ciascun ente cogherente può definire nell'ambito della propria programmazione gli obiettivi generali, le priorità e l'indirizzo per l'attività dell'istituto, mantenendo il raccordo con i rispettivi dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali, con le agenzie, regionali e provinciali, per la protezione dell'ambiente, nonché con le istituzioni o aziende di sviluppo e di ricerca sperimentali zootecniche, eventualmente operanti nel rispettivo territorio.

3. L'istituto, conformemente a quanto stabilito dal d.lgs. 270/1993 e dal regolamento ministeriale approvato con decreto del Ministro della salute 16 febbraio 1994, n. 190 "Regolamento recante norme per il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali in attuazione dell'articolo 1, comma 5, del d.lgs. 30 giugno 1993 n. 270", provvede, in particolare, ai seguenti compiti:

- a) la ricerca sperimentale sulla eziologia, sulla patogenesi e sulla profilassi delle malattie infettive e diffuse degli animali;
- b) il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;
- c) gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria e all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;
- d) la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e il supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;
- e) il supporto tecnico-scientifico ed operativo all'azione di farmacovigilanza veterinaria;
- f) la sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche e igiene degli alimenti di origine animale;
- g) l'esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sull'alimentazione animale;
- h) l'esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sugli alimenti di origine animale;
- i) lo studio e la sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale;
- l) la formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi anche presso istituti e laboratori di paesi esteri;
- m) l'attuazione di iniziative statali, regionali o provinciali, anche in collaborazione con le università, per la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione di veterinari e di altri operatori del settore della sicurezza alimentare;
- n) l'effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, nella sicurezza alimentare e nutrizione, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome e di enti pubblici e privati;
- o) l'assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario e della sicurezza alimentare che venga loro demandato dalle regioni o dalle province autonome, oppure dallo Stato, sentite le regioni e le province autonome interessate;
- p) la cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario e della sicurezza alimentare anche esteri, previe opportune intese con il Ministero della salute;

- q) l'elaborazione ed applicazione dei metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica del benessere animale;
- r) la propaganda, la consulenza e l'assistenza agli allevatori per la bonifica zoonosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;
- s) l'attività di controllo ufficiale in materia di analisi chimiche, microbiologiche e radioattive sugli alimenti di origine vegetale non trasformati.

4. L'istituto, inoltre:

- a) opera quale strumento tecnico-scientifico degli enti cogherenti nell'ambito dei piani nazionali per la profilassi delle epizootie nonché nell'ambito dei piani di eradicazione e risanamento, miglioramento ed incremento della zootecnica e delle produzioni animali disposte dagli enti cogherenti;
- b) svolge attività finalizzata allo sviluppo del sistema produttivo agro alimentare delle regioni e delle province autonome;
- c) effettua le necessarie verifiche e studi sperimentali sui rischi per la popolazione umana legati alla presenza di animali e al consumo di prodotti di origine animale e alimenti di origine vegetale non trasformati;
- d) effettua su disposizione degli enti cogherenti verifiche sui laboratori che ai sensi delle normative vigenti, esercitano attività collegata agli autocontrolli;
- e) provvede, previa copertura finanziaria da parte della committenza, ad ogni ulteriore compito, servizio o prestazione ad esso demandati dagli enti cogherenti compatibilmente con le risorse disponibili, fermo restando l'espletamento dei compiti di cui al comma 3.

5. Presso l'istituto opera il centro regionale di epidemiologia veterinaria (CREV) della Regione del Veneto, le cui prestazioni possono essere richieste dagli enti cogherenti previo accordo economico e informativa alle competenti strutture degli enti cogherenti; l'istituto provvede ad assicurare la gestione separata amministrativo-contabile del CREV, il quale resta sottoposto al controllo e alla valutazione della competente struttura regionale del Veneto.

Art. 4 - Produzione.

1. L'istituto, anche in associazione con altri istituti zooprofilattici, sulla base delle norme vigenti e previa autorizzazione del ministero, provvede alla produzione, alla commercializzazione ed alla distribuzione dei medicinali e dei prodotti occorrenti per la lotta contro le malattie degli animali e per l'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria.

2. Le attività di produzione, commercializzazione e distribuzione di medicinali e prodotti, fatta eccezione per quelli non destinati all'immissione sul mercato, devono essere svolte in appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile propri e separati dagli altri reparti dell'istituto.

3. Gli enti cogherenti, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, possono incaricare l'istituto di effettuare la preparazione e la distribuzione di medicinali ed altri prodotti per la profilassi nonché di effettuare altri interventi di sanità pubblica veterinaria.

Art. 5 - Attività verso terzi.

1. Fermo restando l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, l'istituto può fornire prestazioni a terzi a titolo oneroso, stipulando convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle aziende unità sanitarie locali. Le prestazioni fornite alle aziende unità sanitarie locali sono gratuite.

2. La Regione del Veneto, di concerto con gli enti cogherenti, approva le tariffe delle prestazioni erogate dall'istituto per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del d.lgs. 106/2012.

Art. 6 - Rapporti con le università e i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie.

1. L'istituto può, mediante le convenzioni di cui all'articolo 5, svolgere attività di supporto tecnico-scientifico e di stage nei corsi di laurea in medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca.

2. Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, l'istituto attiva iniziative coordinate con i dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali del territorio e le altre strutture regionali.

Art. 7 - Principi contabili.

1. All'istituto si applicano i principi contabili adottati nel settore sanitario di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42."

2. Il piano degli investimenti ed i singoli investimenti proposti dall'istituto, sono approvati dagli enti cogherenti, secondo le modalità di cui all'articolo 23.

Art. 8 - Organizzazione e funzionamento.

1. La Regione del Veneto, di concerto con gli enti cogherenti, impartisce direttive per l'adozione del regolamento per l'ordinamento interno dei servizi e per la determinazione delle relative dotazioni organiche di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 10 del d.lgs. 106/2012.

2. I laboratori diagnostici, operanti nell'ambito degli enti cogherenti, continuano a svolgere la propria attività, quali sezioni periferiche dell'istituto; i laboratori diagnostici sono dotati di autonomia operativa e di un proprio budget annuale approvato dal consiglio di amministrazione dell'istituto.

3. L'istituzione di nuovi laboratori periferici o la eventuale soppressione di quelli già operanti è disposta con apposito provvedimento dell'ente cogherente competente per territorio in relazione alla sede del laboratorio, su proposta del consiglio di amministrazione dell'istituto.

4. L'organizzazione interna ed il funzionamento dell'istituto sono stabiliti dal regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'istituto, di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), del presente accordo, nel rispetto dei seguenti principi:

a) che nell'ambito dell'organizzazione sia prevista la possibilità di individuare, a fronte delle esigenze degli enti cogherenti, modalità di coordinamento tecnico-organizzativo;

b) che l'organizzazione della sede centrale e delle sezioni periferiche sia definita, al fine di assicurare l'erogazione delle prestazioni e dei servizi individuati dalla programmazione degli enti cogherenti, secondo criteri di economicità di gestione ed in stretto collegamento con i servizi veterinari delle regioni e delle province autonome e delle aziende unità sanitarie locali oltre alle agenzie per l'ambiente degli enti cogherenti;

c) che la previsione, con riferimento agli ambiti territoriali degli enti cogherenti, sia frutto di consultazioni da parte degli organi dell'istituto con le organizzazioni

professionali degli operatori economici e con quelle dei consumatori per la definizione del programma di attività dell'istituto.

5. L'istituto opera secondo le normative vigenti in tema di qualità dei servizi.

Art. 9 - Organi dell'istituto.

1. Sono organi dell'istituto:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il direttore generale;
- c) il collegio dei revisori.

Art. 10 - Consiglio di amministrazione.

1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri dei quali uno designato dal Ministro della salute, uno dalla Regione del Veneto, uno dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, uno dalla Provincia autonoma di Trento ed uno dalla Provincia autonoma di Bolzano, muniti di diploma di laurea magistrale o equivalente ed aventi comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti.

2. Il consiglio di amministrazione è nominato dal Presidente della Regione del Veneto di concerto con gli enti cogherenti. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 provvedono alle designazioni di competenza entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta inoltrata dalla Regione del Veneto.

3. Le nomine dei membri del consiglio di amministrazione devono rispettare le disposizioni contenute nel decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190". Alle nomine si applicano le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità contenute nel decreto legislativo stesso.

4. I membri del consiglio di amministrazione cessano dalla carica in caso di:

- a) scioglimento del consiglio nei casi e con le modalità di cui all'articolo 12;
- b) dimissioni volontarie;
- c) incompatibilità, ai sensi del comma 3, in conseguenza della contrarietà dell'incarico alle disposizioni del d.lgs. 39/2013;
- d) decadenza per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione.

5. Nei casi di incompatibilità di cui al comma 4, lettera c), si applica la procedura di cui all'articolo 15 e seguenti del d.lgs. 39/2013.

6. Il presidente del consiglio di amministrazione, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 4, lettera d), informa, senza ritardo, il Presidente dell'ente cogherente che ha effettuato la designazione. Quest'ultimo contesta la sussistenza della condizione di cui al comma 4, lettera d), all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per controdedurre; trascorso tale termine il Presidente dell'ente cogherente che ha effettuato la designazione decide definitivamente e il Presidente della Regione del Veneto comunica la decisione all'interessato.

7. In caso di cessazione anticipata di un componente, la Regione del Veneto mette in atto le procedure per la sostituzione secondo le modalità previste dai commi 1 e 2; i nuovi nominati restano in carica fino alla scadenza del consiglio.

8. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti non possono essere confermati più di una volta.

9. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, di norma ogni trimestre e ogniqualevolta lo richiedano, indicando gli argomenti da trattare, almeno due dei suoi componenti.

10. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno tre dei suoi componenti. Ad esse partecipa il direttore generale senza diritto di voto, nonché il direttore sanitario e il direttore amministrativo che svolge funzioni di segretario; in caso di parità di voti espressi prevale il voto del presidente. Alle sedute del consiglio di amministrazione assiste almeno un componente del collegio dei revisori.

11. Le indennità spettanti al presidente ed ai membri del consiglio di amministrazione sono determinate, rispettivamente, nella misura del 12 per cento e nella misura del 10 per cento della retribuzione fondamentale prevista per il direttore generale dell'istituto, alla data di nomina del consiglio di amministrazione, è inoltre previsto il rimborso delle spese di trasferta per i viaggi svolti nell'interesse dell'istituto nella misura stabilita per i dirigenti dell'istituto.

Art. 11 - Funzioni del consiglio di amministrazione.

1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, di coordinamento e di verifica delle attività dell'istituto.

2. In particolare, nell'ambito delle proprie competenze, il consiglio di amministrazione:

- a) elegge il presidente ed il vicepresidente;
- b) predispose lo statuto e le sue modificazioni e lo trasmette alla Regione del Veneto per l'approvazione, su conforme parere degli enti cogherenti;
- c) adotta il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'istituto e le relative dotazioni organiche su proposta del direttore generale;
- d) definisce, sulla base delle indicazioni contenute negli strumenti di programmazione degli enti cogherenti, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell'istituto;
- e) approva il piano triennale di attività e degli investimenti e la relazione programmatica annuale, tenuto conto degli obiettivi di cui alla lettera h), predisposti dal direttore generale e trasmette le relative osservazioni alle giunte degli enti cogherenti e al direttore generale;
- f) verifica la coerenza del piano triennale delle attività e degli investimenti tenuto conto degli obiettivi di cui alla lettera h), predisposto dal direttore generale, rispetto agli indirizzi previsti dai piani sanitari regionali o delle Province autonome, inviando le proprie osservazioni agli enti cogherenti ed al direttore generale;
- g) approva il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale ed il bilancio di esercizio, predisposti dal direttore generale;
- h) definisce preventivamente per il direttore generale, formalizzandoli, gli obiettivi anche ai fini dell'eventuale attribuzione della retribuzione aggiuntiva e ne verifica - previo parere dell'organismo indipendente di valutazione (OIV) - la percentuale di conseguimento;
- i) esprime il proprio parere sugli obiettivi dati dal direttore generale alla dirigenza dell'istituto;
- l) valuta ed approva la relazione gestionale annuale sull'attività svolta dall'istituto predisposta dal direttore generale, trasmettendo agli enti cogherenti ed al direttore generale le relative osservazioni;

m) approva il tariffario proposto dal direttore generale e lo trasmette alla Regione del Veneto per l'approvazione, di concerto con gli enti cogherenti. Il tariffario si intende approvato decorsi trenta giorni dalla comunicazione agli enti cogherenti.

Art. 12 - Scioglimento del consiglio di amministrazione.

1. Il consiglio di amministrazione, anche su proposta del Ministro della salute, può essere sciolto dai presidenti degli enti cogherenti, d'intesa con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze quando:

- a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie;
- b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio netto per due esercizi consecutivi;
- c) vi è impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione.

2. Con il provvedimento di scioglimento di cui al comma 1, adottato dal Presidente della Regione del Veneto d'intesa con gli enti cogherenti, decade il direttore generale.

3. I presidenti degli enti cogherenti, d'intesa con il Ministro della salute, nominano un commissario straordinario con il compito di rimuovere le irregolarità e sanare la situazione di passività, sino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.

Art. 13 - Presidente e vicepresidente del consiglio di amministrazione.

1. Nella prima seduta, alla cui convocazione provvede il Presidente della Regione del Veneto, il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei componenti, il proprio presidente; nella medesima seduta e con le stesse modalità il consiglio elegge il vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento dello stesso.

Art. 14 - Compiti del presidente del consiglio di amministrazione.

1. Il presidente esercita tutte le attribuzioni affidategli da leggi, dallo statuto, e dai regolamenti; in particolare formula l'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione, anche su proposta dei singoli consiglieri e del direttore generale, e presiede il consiglio medesimo.

2. Lo statuto individua le competenze del consiglio di amministrazione che possono essere esercitate dal presidente in via d'urgenza per garantire il funzionamento dell'istituto; i provvedimenti assunti dal presidente del consiglio di amministrazione in via d'urgenza devono essere ratificati dal consiglio stesso nella prima seduta successiva alla loro adozione.

Art. 15 - Direttore generale.

1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'istituto, provvede alla gestione generale dello stesso e dirige l'attività scientifica.

2. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione del Veneto, di concerto con gli enti cogherenti, sentito il Ministro della salute, secondo i criteri e le procedure di cui al d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dell'articolo 3 bis, comma 3, dello stesso decreto legislativo e dei requisiti previsti dal d.lgs. 106/2012. Il Presidente della Regione del Veneto invia agli enti cogherenti la proposta di nomina del direttore generale su cui tali enti devono esprimersi entro novanta giorni. Qualora nel predetto termine non si raggiunga il concerto, provvede alla nomina il Ministro della salute, su richiesta del Presidente della Regione del Veneto.

3. Per la nomina del direttore generale si applica la disciplina prevista dal d.lgs. 39/2013.

4. Il contratto di lavoro del direttore generale, a tempo pieno, è regolato secondo quanto previsto dal d.lgs. 106/2012, è predisposto ai sensi dell'articolo 16, comma 4, ed è stipulato dal Presidente della Regione del Veneto, sulla base di uno schema approvato dalla Regione del Veneto di concerto con gli enti cogenerenti.

Art. 16 - Compiti del direttore generale.

1. In particolare il direttore generale:

- a) sovrintende al funzionamento dell'istituto;
- b) predispone e adotta il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale ed il bilancio di esercizio, sottoponendoli all'approvazione del consiglio di amministrazione;
- c) predispone la relazione programmatica annuale trasmettendola per l'approvazione al consiglio di amministrazione;
- d) assume tutti gli atti relativi alla gestione giuridica ed economica del personale secondo le modalità previste dal regolamento;
- e) stipula contratti e convenzioni ed assume le spese proposte dai dirigenti nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, secondo quanto previsto da regolamento interno dell'istituto;
- f) propone il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'istituto e le relative dotazioni organiche ed eventuali variazioni, trasmettendoli per l'approvazione al consiglio di amministrazione;
- g) predispone il piano triennale delle attività e degli investimenti, in attuazione degli obiettivi previsti dai piani sanitari degli enti cogenerenti ed in coerenza con gli indirizzi generali stabiliti dal consiglio di amministrazione;
- h) predispone la relazione programmatica annuale sull'attività svolta dall'istituto ed il tariffario sottoponendoli al consiglio di amministrazione per l'approvazione;
- i) definisce gli obiettivi del direttore sanitario e amministrativo dell'istituto e ne verifica, previo parere dell'organismo indipendente di valutazione (OIV), la percentuale di conseguimento, disponendo la relativa valutazione conformemente alle disposizioni dei vigenti contratti collettivi di lavoro.

2. Il direttore generale è coadiuvato dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo che vengono nominati con provvedimento motivato del direttore generale.

3. Il direttore sanitario e il direttore amministrativo possono essere sospesi o dichiarati decaduti dal direttore generale con provvedimento motivato.

4. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è a tempo pieno, disciplinato dal d.lgs. 106/2012 e dal d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e il relativo contratto è predisposto sulla base dello schema approvato dalla Regione del Veneto, di concerto con gli enti cogenerenti.

5. In caso di assenza o per i casi di cui al comma 6 e di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore sanitario.

6. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, il Presidente della Regione del Veneto, di concerto con gli enti cogenerenti, risolve il contratto dichiarandone la decadenza e provvede alla sostituzione del direttore generale, sentito il Ministro della salute.

7. Per quanto non espressamente previsto valgono le norme di cui al d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni.

Art. 17 - Il collegio dei revisori.

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, di cui due designati dalla Regione del Veneto, scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 “ Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.” ed uno dal Ministro dell’economia e finanze, ed è nominato dal Presidente della Regione del Veneto.

2. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni; è convocato per la prima seduta dal direttore generale ed elegge il proprio presidente tra i componenti di designazione regionale.

3. Il collegio dei revisori svolge i compiti dell’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.” e i verbali di revisione sono trasmessi alle competenti strutture degli enti cogherenti.

4. I revisori possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo.

5. Ai componenti del collegio dei revisori e al suo presidente spetta un’indennità pari alla percentuale stabilita per i componenti dei collegi dei revisori delle aziende sanitarie del Veneto.

Art 18 - Organismo indipendente di valutazione.

1. Presso l’istituto opera un organismo indipendente di valutazione (OIV), secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

2. L’organismo è composto da quattro membri, che svolgono la loro attività nell’ambito del proprio rapporto di servizio, nominati dagli enti cogherenti tratti dal rispettivo personale.

Art. 19 - Direttore amministrativo.

1. Il direttore amministrativo è scelto tra persone munite di laurea in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

2. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell’istituto.

3. Per il direttore amministrativo trova applicazione la disciplina sulla inconfiribilità e incompatibilità prevista dal d.lgs. 39/2013.

Art. 20 - Direttore sanitario.

1. Il direttore sanitario è un medico veterinario in possesso di documentate competenze nel settore della sanità pubblica veterinaria, che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età, che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

2. Il direttore sanitario dirige i servizi tecnico-sanitari nonché l’attività scientifica di ricerca.

3. Per il direttore sanitario trova applicazione la disciplina sulla inconfiribilità e incompatibilità prevista dal d.lgs. 39/2013.

Art. 21 - Personale dell'istituto.

1. Il rapporto di lavoro del personale dell'istituto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel d.lgs. 502/1992 e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

2. Ai concorsi per l'assunzione in istituto si applicano le disposizioni vigenti per il reclutamento del personale nell'ambito del servizio sanitario nazionale; per gli addetti alla ricerca si applica l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stipulato il 16 dicembre 2010, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 giugno 2011.

Art. 22 - Patrimonio e contabilità.

1. Il patrimonio dell'istituto è costituito dai beni di proprietà dell'istituto e da quelli che pervengono all'istituto per donazione o per altro titolo. Gli enti cogenerenti possono concedere in comodato d'uso gratuito immobili per le esigenze di funzionamento dell'istituto.

2. In caso di scioglimento dell'istituto, salva diversa intesa tra gli enti cogenerenti, i beni che compongono il patrimonio sono trasferiti alla Regione o alla Provincia autonoma nel cui territorio insistono i beni stessi.

3. L'istituto adotta, conformemente a quanto previsto dal d.lgs. 502/1992, le norme di gestione contabile e patrimoniale delle aziende sanitarie della Regione del Veneto. Si applicano inoltre, ove compatibili, le disposizioni del d.lgs. 118/2011.

Art. 23 - Controlli.

1. Il controllo preventivo sugli atti dell'istituto, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del d.lgs. 106/2012, è assicurato direttamente dagli enti cogenerenti tramite approvazione e si svolge ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 "Disposizioni in materia di finanza pubblica".

2. Gli atti sottoposti a controllo, entro dieci giorni dalla loro adozione, sono trasmessi ai Presidenti degli enti cogenerenti; tali atti si intendono approvati con la forma del silenzio assenso e diventano definitivi se gli enti cogenerenti non si pronunciano entro quaranta giorni dal loro ricevimento.

3. Nel caso l'atto fosse oggetto di richiesta di chiarimenti, il termine di cui al comma 2, è interrotto e decorre nuovamente dalla ricezione dei chiarimenti.

4. Lo statuto e le sue modifiche, adottati dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 11, sono approvati dalla Regione del Veneto su conforme parere degli enti cogenerenti.

5. Sono inoltre sottoposti al controllo degli enti cogenerenti i seguenti atti dell'istituto:

- a) il bilancio pluriennale di previsione ed il piano triennale delle attività;
- b) il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio;
- c) il regolamento di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c);
- d) il piano attuativo aziendale e la relazione programmatica;
- e) la deliberazione dei programmi di spesa pluriennali;
- f) il piano degli investimenti, l'acquisizione, la vendita, le permuta, la costituzione di società e le immobilizzazioni di società.

Art. 24 - Disposizioni transitorie e finali.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di amministrazione in carica provvede alla revisione dello statuto dell'istituto uniformandolo alle disposizioni di cui al presente accordo.

2. Lo statuto è approvato dalla Regione del Veneto su conforme parere degli enti cogherenti.

3. Entro il termine di cui al comma 1, il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, adotta il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'istituto e le relative dotazioni organiche.

4. Qualora il consiglio di amministrazione non provveda, entro i termini previsti, agli adempimenti di cui ai commi 1 e 3, la Regione del Veneto, di intesa con gli enti cogherenti, nomina un commissario che provvede all'adozione degli atti entro quarantacinque giorni dalla nomina.

5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dello statuto di cui al comma 1 o del regolamento di cui al comma 3, se successiva, vengono nominati il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 10 e dell'articolo 17 del presente accordo e dell'articolo 15, comma 1, del d.lgs. 106/2012.

6. Il direttore generale incaricato alla data dell'entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, resta in carica fino alla nomina del direttore generale ai sensi dell'articolo 15 del presente accordo e comunque per un massimo di sei mesi.

Dati informativi concernenti la legge regionale 18 marzo 2015, n. 5

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Luca Coletto, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 21 maggio 2013, n. 8/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 9 luglio 2013, dove ha acquisito il n. 365 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Quinta Commissione consiliare;
- La Quinta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 4 dicembre 2014;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Leonardo Padrin, e su relazione di minoranza della Quinta commissione consiliare, relatore il consigliere Sergio Reolon, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 3 marzo 2015, n. 4.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Leonardo Padrin, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE RECANTE

“Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ex decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 “Riorganizzazione degli enti vigilanti dal Ministero della Salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183””.

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, è stato predisposto in attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. collegato lavoro), finalizzata all'adozione di uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione degli enti e istituti vigilati dal Ministero della Salute nonché alla ridefinizione del relativo rapporto di vigilanza, sulla base dei principi e criteri direttivi di seguito esposti:

- semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura degli enti vigilati;
- razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento;
- ridefinizione del rapporto di vigilanza;
- obbligo per gli enti di adeguare i propri statuti alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della delega.

Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali rappresentano un'importante strumento operativo del SSN, costituendo una struttura sanitaria integrata sul territorio in grado di assicurare una rete di servizi volta a verificare la salubrità degli alimenti e dell'ambiente, a salvaguardia della salute dell'uomo e degli animali.

Essi svolgono attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria e costituiscono una fondamentale fonte di conoscenza attraverso la ricerca e la sperimentazione, la messa a punto di banche dati informatizzate e l'impiego delle più moderne tecnologie diagnostiche, oltre ad essere Centri di referenza nazionale per aree specialistiche definite.

Tali Istituti, con le loro 10 sedi centrali e le 90 sezioni diagnostiche territoriali, costituiscono una struttura sanitaria integrata e realizzano inoltre azioni di polizia veterinaria anche ai fini della salvaguardia della salute dell'uomo.

La costante evoluzione del contesto politico-economico ha suggerito al Legislatore nazionale una riorganizzazione degli IZS al fine di semplificarne l'organizzazione, assegnando una maggiore incidenza al potere di indirizzo regionale, in particolare, per il caso di Istituti sovra regionali e uno snellimento dell'iter decisionale che coinvolge tutti i cogerenti.

Anche alla realtà dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie si ritiene possano essere estese siffatte riflessioni ed il progetto di legge regionale si propone, appunto, l'ammodernamento della struttura per aumentarne la competitività.

I CONTENUTI DEL DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo predetto - agli articoli da 9 a 16 - utilizza la tecnica della novella e dispone l'abrogazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 concernente il "Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali" laddove non compatibile con il decreto legislativo 106/2012 e per l'effetto della legge regionale 34/2001.

In particolare, l'articolo 10 del decreto legislativo 106/2012 affida alle regioni la disciplina delle modalità gestionali, organizzative e di funzionamento degli Istituti.

Il presente disegno di legge regionale approva il nuovo testo dell'Accordo per la gestione dell'"Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, le Province autonome di Trento e Bolzano".

Innanzitutto, si è ritenuto di operare una chiarificazione circa la normativa applicabile - allorché si tratti di competenza regionale - disponendo che valga la disciplina veneta, ove l'Istituto ha sede legale.

Quanto alle competenze, si è ritenuto di ampliare il settore delle attività dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, riconoscendo allo stesso le esistenti capacità professionali e tecniche confermando al medesimo Istituto, da una parte il controllo della salubrità degli alimenti di origine animale, dall'altra, ex articolo 3 lettera s) estendendone l'attività istituzionale anche alle analisi chimiche, microbiologiche e radioattive anche agli alimenti di origine vegetale non trasformati.

Sempre nell'ottica di ridefinizione delle competenze, all'articolo 3 dell'Accordo che si propone di approvare con la presente proposta di legge regionale, viene confermata la possibilità per l'Istituto di essere sede di Centri regionali, previo accordo stipulato con gli enti cogenerenti e purché ne sia assicurata la gestione separata per gli aspetti amministrativo-contabili.

Si è ritenuto di precisare che gli enti cogenerenti potranno servirsi delle competenze del Centro regionale, ma eventuali attività e prestazioni, viene precisato, andranno remunerate e sottoposte al controllo ed alla valutazione regionale.

Quanto agli aspetti tariffari, ex articolo 5, si è ritenuto opportuno chiarire che alla Giunta regionale del Veneto, di concerto con gli enti cogenerenti, spetta l'approvazione delle tariffe delle prestazioni erogate dall'Istituto sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministero della Salute, come disposto dal decreto legislativo 106/2012.

L'articolo 6, invece, introduce un coordinamento delle attività e dei servizi espletati dalle Facoltà di medicina veterinaria, dagli istituti e dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

In tal modo, si è voluta creare una sinergia tra le due realtà in considerazione del fatto che l'attività didattica e pratica degli specializzandi in medicina veterinaria viene svolta anche presso sedi e laboratori degli IZS.

Alla luce di questa stretta connessione tra i due enti, viene realizzata una concreta forma di collaborazione nel settore della formazione.

All'articolo 7, dedicato ai principi contabili, viene fatto espresso richiamo all'applicazione dei principi di cui al decreto legislativo 118/2011, già adottati per le aziende sanitarie locali.

Un'utile metodica che si intende applicare, anticipando, de facto, gli indirizzi nazionali in tale settore.

L'articolo 10 relativo al Consiglio di Amministrazione, definito quale organo dell'Istituto, oltre a stabilire la designazione di uno dei membri da parte del Ministro della Salute, richiama il contenuto del decreto legislativo 39/2013 in materia di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi.

Inoltre, sempre all'articolo 10 dell'Accordo che si intende approvare con la proponenda legge, al comma 10, viene richiamata la disciplina statale sulle indennità e rispettive riduzioni, ossia il decreto legge 78/2010, poi recepito anche a livello regionale dalla legge regionale 1/2011 e dalla DGRV 742/2011.

L'articolo 16 riguardante i compiti del Direttore generale, prevede che il rapporto di lavoro sia a tempo pieno, sulla base dello schema approvato dalla Regione Veneto, di concerto con gli enti cogenerenti. L'articolo 11, comma 2, lettera h) pone in capo al Consiglio di Amministrazione, tra le altre funzioni, la definizione e formalizzazione degli obiettivi del Direttore generale, ai fini dell'attribuzione dell'eventuale retribuzione aggiuntiva, previo parere dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

All'articolo 23 viene stabilito che gli atti sottoposti a controllo, vanno trasmessi, entro dieci giorni dalla loro adozione, ai Presidenti degli enti cogenerenti, i quali esprimono il proprio parere entro quaranta giorni, dopo di che subentra il silenzio assenso. È prevista la facoltà di chiedere chiarimenti, integrazioni e modifiche nonché avanzare osservazioni. In questo caso il termine è interrotto.

Infine all'articolo 24 si dettano le norme transitorie in materia di approvazione del nuovo Statuto, del nuovo Regolamento, della nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché del Direttore generale.

CONCLUSIONI

Le modifiche che sono state proposte con l'odierno disegno di legge di riforma regionale sono state concepite per rendere l'Istituto più competitivo anche a livello internazionale, senza dimenticare tuttavia la realtà territoriale che non comprende solo il variegato assetto regionale veneto bensì anche quello della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Invero, sulla scorta dell'esperienza fin qui maturata si è ritenuto di operare su due versanti diversi ma complementari.

Da una parte, migliorare l'iter decisionale tra l'Istituto ed i Cogenerenti ponendo un soggetto, il Veneto, quale capofila per consentire un raccordo ottimale con le limitrofe realtà territoriali; dall'altra, traslare all'Istituto le migliori esperienze già condotte nelle aziende sanitarie anticipando, ad esempio, in ambito contabile, la sottoposizione dell'Istituto alla più recente normativa di cui al decreto legislativo 118/2011.

Le innovazioni previste nei termini testé illustrati, consentono, pertanto, di esplicitare, su nuove basi, i meccanismi di verifica e interazione tra Cogenerenti e l'Istituto concorrendo ad assicurare un ampliamento delle possibilità e delle risorse da offrire agli

stakeholders con l'auspicio che, anche grazie a rinnovate modalità operative, l'Istituto continui ad apportare il proprio prezioso supporto all'economia del settore primario.

La Quarta Commissione consiliare nella seduta del 23 ottobre 2013 ha espresso, a maggioranza, il parere favorevole di competenza.

La Prima Commissione consiliare nella seduta dell'11 novembre 2014 ha espresso, all'unanimità, parere favorevole ai sensi degli articoli 22 e 26, comma 1 del Regolamento consiliare.

La Quinta Commissione consiliare nella seduta del 4 dicembre 2014 ha licenziato, a maggioranza il progetto di legge in oggetto. Hanno espresso voto favorevole i Consiglieri: il Presidente Padrin (Forza Italia), Lazzarini (con delega di Caner) (Liga Veneta - Lega Nord Padania), Tesserin (con delega di Sandri) (Nuovo Centrodestra - Veneto autonomo), Bond, Gerolimetto (Popolo della Libertà - Forza Italia per il Veneto), Sinigaglia, Alessandrini, Fracasso, Pigozzo (Partito Democratico Veneto), Bottacin, Piccolo (Misto), Grazia (Futuro Popolare), Pipitone (Italia dei Valori).

Hanno espresso voto di astensione i Consiglieri Reolon (Partito Democratico Veneto) e Pettenò (Federazione della Sinistra Veneta - PRC Sinistra Europea).”;

- Relazione di minoranza della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Sergio Reolon.”.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 1, comma 404, della legge n. 296/2006 è il seguente:

“1. 404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 4- bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:

- a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilità della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell' articolo 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali;
- b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;
- c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica;
- d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
- e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;
- f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurre il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;
- g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime.”.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo n. 106/2012 è il seguente:

“Art. 10 Principi per l'esercizio delle competenze regionali

1. Le regioni disciplinano le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento degli Istituti, nonché l'esercizio delle funzioni di sorveglianza amministrativa, di indirizzo e verifica sugli Istituti, fatta in ogni caso salva la competenza esclusiva dello Stato, ed adottano criteri di valutazione dei costi, dei rendimenti e di verifica dell'utilizzazione delle risorse, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e dei seguenti principi fondamentali:

- a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa, adeguandole ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa;
- b) razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli Istituti attraverso:

- 1) la riorganizzazione degli uffici dirigenziali, procedendo alla loro riduzione in misura pari o inferiore a quelli determinati in applicazione dell' articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell' articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti;
 - 2) la gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;
 - 3) la riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
 - 4) la riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;
 - 5) la razionalizzazione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni relative alla gestione delle risorse umane, ai sistemi informativi, ai servizi manutentivi e logistici, agli affari generali, provveditorati e contabilità non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate.
2. Nel caso di istituti interregionali, le Regioni provvedono di concerto.
3. Il piano sanitario regionale di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, definisce gli obiettivi e l'indirizzo per l'attività degli Istituti. La programmazione regionale prevede le modalità di raccordo tra gli Istituti zooprofilattici sperimentali e i dipartimenti di prevenzione.”.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo n. 270/1993 è il seguente:

“6. Finanziamento.

1. Il finanziamento degli istituti è assicurato:

- a) dallo Stato, a carico del Fondo sanitario nazionale. La ripartizione è fatta annualmente dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tenendo conto dei requisiti strutturali, tecnologici e dei livelli di funzionamento in relazione alle esigenze del territorio di competenza e alle attività da svolgere;
- b) a carico del Ministero della sanità, per quanto previsto dall'art. 7, comma 4, e dall'art. 12, comma 2, lettera a), numero 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ;
- c) dalle regioni e dalle unità sanitarie locali, per le prestazioni poste a carico delle stesse;
- d) dalle unità sanitarie locali con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario.

2. Il finanziamento degli istituti è inoltre assicurato:

- a) da finanziamenti statali e regionali per l'erogazione, da parte degli istituti, di servizi e compiti aggiuntivi a quelli menzionati all'art. 1 del presente decreto;
- b) da contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni interessati alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico ed al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche ed alimentari;
- c) dai redditi del proprio patrimonio;
- d) dagli utili derivanti dalle attività di produzione;
- e) dagli introiti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a pagamento.”.

- Il testo dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 è il seguente:

“12. Fondo sanitario nazionale.

2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio per le parti di rispettiva competenza, è trasferita nei capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanità ed utilizzata per il finanziamento di:

a) attività di ricerca corrente e finalizzata svolta da:

- 1) Istituto superiore di sanità per le tematiche di sua competenza;
- 2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza;
- 3) istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a norma delle leggi vigenti;
- 4) istituti zooprofilattici sperimentali per le problematiche relative all'igiene e sanità pubblica veterinaria;

b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo;

c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del Ministro della sanità d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, la quota di cui al presente comma è rideterminata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della L. 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.”.

- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo n. 270/1993 è il seguente:

“1. Natura e finalità.

1. Gli istituti zooprofilattici sperimentali sono dotati di autonomia amministrativa gestionale e tecnica ed operano come strumenti tecnico-scientifici dello Stato, delle regioni e province autonome, per le materie di rispettiva competenza.

2. Gli istituti zooprofilattici sperimentali svolgono attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria e di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti di origine animale.

3. Gli istituti zooprofilattici sperimentali operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, garantendo ai Servizi veterinari delle regioni e delle province autonome e delle unità sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria.

4. Gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono:

- a) a svolgere ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di regioni ed enti pubblici e privati;
- b) ad assicurare il supporto tecnico e scientifico all'azione di farmaco-vigilanza veterinaria;
- c) ad assicurare, anche mediante centri epidemiologici veterinari, la sorveglianza epidemiologica, espletando le relative funzioni di vigilanza e di controllo;
- d) alla ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
- e) allo studio, sperimentazione e produzione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale;
- f) all'aggiornamento di veterinari ed alla formazione degli altri operatori;
- g) alla elaborazione ed applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica.

5. Con regolamento adottato ai sensi dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti Stato, regioni e province autonome, coordina i compiti degli istituti con quelli previsti dalla legge 23 giugno 1970, n. 503 , modificata dalla legge 11 marzo 1974, n. 101, e dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745 .

6. Gli istituti zooprofilattici sperimentali possono stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle unità sanitarie locali. Le prestazioni fornite alle unità sanitarie locali sono gratuite.”

4. Struttura di riferimento

Area sanità e sociale